



del 13 giugno 2026



Lettera

Impiego del personale del ruolo dei Sovrintendenti e del ruolo degli Ispettori nei servizi di controllo del territorio – rilievi ordinamentali e richiesta urgente di confronto

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 9 giugno 2026:

“Con riferimento alla nota concernente l’impiego del personale del ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori nei servizi di controllo del territorio, questa O.S. condivide l’importanza delle considerazioni introduttive, laddove viene ribadita la centralità della prevenzione e della repressione dei reati, il valore strategico del controllo del territorio quale presidio di prossimità e la necessità di garantire dispositivi operativi adeguati, flessibili e coerenti con le esigenze dei territori.

Proprio la rilevanza del tema, tuttavia, impone di censurare il metodo seguito. La materia incide sull’organizzazione del lavoro, sui criteri di impiego del personale e sulla valorizzazione delle qualifiche, sicché non può essere affrontata mediante indicazioni operative unilaterali, senza un preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, secondo il modello partecipativo previsto dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e dall’Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2009.

L’intervento prospettato non ha natura meramente gestionale, ma investe profili ordinamentali. Le funzioni dei ruoli e delle qualifiche della Polizia di Stato sono infatti definite dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e non possono essere modificate, comprese o rimodulate attraverso una circolare amministrativa. Una circolare può fornire istruzioni organizzative, ma non può innovare l’ordinamento né alterare le attribuzioni stabilite da fonti normative superiori.

In particolare, l’art. 24-ter del D.P.R. n. 335/1982 attribuisce al ruolo dei Sovrintendenti compiti esecutivi anche qualificati e complessi, con iniziativa e discrezionalità, nonché funzioni di comando, coordinamento e controllo di agenti o piccole unità operative. L’art. 26 del medesimo D.P.R., invece, colloca gli Ispettori quali diretti collaboratori dei superiori gerarchici, con compiti di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria, attività investigativa, direzione di uffici o unità operative e coordinamento di più unità.

Ne consegue che l’eventuale impiego dei Vice Ispettori nel controllo del territorio può ritenersi coerente solo ove finalizzato a funzioni di raccordo, coordinamento, supporto qualificato, gestione di situazioni complesse o direzione funzionale. Non può, invece, tradursi in un impiego ordinario e indifferenziato negli equipaggi, poiché ciò trasformerebbe una figura ordinamentalmente destinata a compiti di collaborazione direttiva e coordinamento in una generica risorsa sostitutiva per sopperire alle carenze organiche.

Appare indispensabile precisare che l’impiego del personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori nei servizi di controllo del territorio deve costituire una forma di valorizzazione qualitativa della professionalità posseduta e non uno strumento ordinario di compensazione delle carenze organiche. La professionalità dei predetti ruoli non può essere utilizzata come mera aliquota fungibile, ma deve essere collocata dentro un disegno organizzativo coerente con le funzioni ordinamentali, con la qualifica rivestita e con le responsabilità proprie del ruolo.

Immaginare di spostare risorse professionalmente qualificate verso segmenti operativi, progetto che si percepisce tra le righe della bozza di circolare, finirebbe con il penalizzare fondamentali attività, quali quelle investigative – dove già oggi si registrano pesanti vuoti organici causati da errori di programmazione insorgenti dalla mancata armonizzazione delle previsioni ordinamentali del D. Lgs. 95/2017 con l’assetto delle dotazioni dei ruoli intermedi – dalle quali verrebbero inevitabilmente sottratte e per le quali le figure degli Ufficiali di P.G. risultano centrali ed indispensabili.

Siamo per questo sorpresi di aver preso atto di un’ipotesi elaborata non solo senza tener conto delle notorie criticità che si riscontrano nella gestione quotidiana degli uffici, ma che pure ignora le ricadute negative che si riverbererebbero sulle altre ed altrettanto importanti articolazioni.

Non sarà rimescolando le carte del mazzo che si potrà pensare di aumentarne il numero. La valorizzazione dei dispositivi di controllo del territorio attraverso l'impiego di figure professionali come quelle dei Sovrintendenti e degli Ispettori, in maniera stabile e non come mero serbatoio per supplire alle carenze di organico, ha quale indefettibile presupposto l'iniezione di consistenti risorse, soprattutto nel ruolo degli Ispettori che accusa un rilevante deficit, i cui effettivi andrebbero almeno raddoppiati rispetto ai dati odierni, anche approfittando della disponibilità dei circa 3 mila idonei non vincitori del concorso interno da 411 posti da Vice Ispettore che rappresentano una potenziale disponibilità da poter immediatamente immettere nel sistema.

Ulteriore criticità riguarda l'assenza di criteri oggettivi per valutare esperienza e professionalità. Il richiamo al "bagaglio esperienziale" non può essere rimesso a valutazioni discrezionali o disomogenee dei singoli uffici. Occorrono regole chiare e uniformi che considerino il servizio effettivamente svolto nel controllo del territorio, le pregresse esperienze operative, l'attività di polizia giudiziaria, gli incarichi di coordinamento, la formazione specialistica, le abilitazioni possedute, l'anzianità qualificata e la complessiva coerenza dell'impiego con la qualifica rivestita.

Per tali ragioni, questa O.S. chiede la sospensione di ogni iniziativa applicativa unilaterale e la convocazione urgente di un tavolo di confronto, al fine di definire criteri trasparenti, coerenti con il D.P.R. n. 335/1982, rispettosi dell'ordinamento del personale, del Regolamento di servizio e delle vigenti disposizioni contrattuali.

Il controllo del territorio rappresenta una funzione essenziale della Polizia di Stato e non può essere governato attraverso scorciatoie organizzative o forzature ordinali, bensì mediante regole chiare, confronto preventivo e piena valorizzazione delle professionalità.

Con sensi di elevata considerazione."

Detrazione fiscale per cambio di residenza

Alcuni nostri iscritti ci chiedono se i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro possono ottenere la detrazione fiscale del 19%. La risposta è affermativa e l'argomento è stato già trattato su queste pagine (Flash n° 41 dell'11 ottobre 2025).

L'agevolazione, fruibile nella dichiarazione dei redditi, riguarda i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro presso una casa in affitto adibita ad abitazione principale, in un Comune che dista dal precedente almeno 100 km e situato in una Regione differente.

L'agevolazione spetta, solo per i titolari di contratti di lavoro dipendente, per i primi 3 anni dalla variazione della residenza (Circolare 18.06.2001n. 58/E, risposta 3.1, ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2022, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024). La detrazione forfettaria dev'essere rapportata al numero di giorni nei quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale:

- 991,60 euro, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro lordi;
- 495,80 euro con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, entro 30.987,41 euro lordi.

Il lavoratore, inoltre, deve essere il titolare del contratto di locazione e, in caso di cointestazione, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari in possesso dei requisiti richiesti, nella misura che spetta rispettivamente in relazione al proprio reddito (Circolare 18 giugno 2001 n. 58/E, risposta 3.1).

La fonte è l'articolo 16, comma 1-bis, del TUIR.

Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, in relazione all'annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomutate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'art. 16 del TUIR.

Documentazione da controllare e conservare:

- Contratto di locazione registrato
- attestato di servizio
- provvedimento di trasferimento
- Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni statali sulla casa di abitazione principale.

A partire dai recenti aggiornamenti fiscali, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare delle detrazioni spettanti al 19% (come nel caso degli studenti universitari) subisce una riduzione di 440 euro.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

09/06 – [37° corso di formazione 2° ciclo annualità 2022 – Nomina alla qualifica di vice sovrintendente](#)

10/06 – [Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva – Anno 2026](#)

Il riesame interno sul diritto di accesso non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela

Il Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, con la sentenza n. 131/2026, ha chiarito che, nelle istanze di ostensione documentale, il riesame interno non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela.

Secondo i giudici amministrativi quando l'ente non risponde o lo fa parzialmente, ci sono già i presupposti per consentire al cittadino di attivare direttamente i rimedi successivi, senza dover esperire i rimedi interni.

Il riesame resta sullo sfondo come strumento eventuale, utile a correggere errori o a favorire una rapida riconsiderazione interna, ma non si impone mai come filtro preliminare.

La decisione valorizza la trasparenza amministrativa sancendo l'inutilità di determinati passaggi a vantaggio del risultato per il cittadino.

La vicenda di fatto ha riguardato una richiesta di accesso a documenti amministrativi relativi a procedimenti e attività gestionali di un ente pubblico. La risposta fornita era stata solo parziale, lasciando inavase componenti essenziali dell'istanza. Il richiedente, preso atto dell'inerzia sostanziale, aveva scelto di non attivare il riesame interno e di contestare direttamente la condotta dell'amministrazione.

Nel giudizio, però, veniva sostenuta l'idea che tale passaggio dovesse considerarsi obbligatorio, ma il Collegio ha invece ricostruito il sistema in termini opposti, escludendo qualsiasi automatismo sequenziale.

Il riesame non è un passaggio obbligato, ma un rimedio interno facoltativo utile a fornire una concreta possibilità all'amministrazione per rivedere la propria posizione colmare omissioni, ma non può trasformarsi in una barriera rispetto al ricorso a ogni forma di tutela esterna.

Il cittadino può, dunque, scegliere di ricorrere subito quando il quadro è già chiaro senza una preventiva interlocuzione interna.

La sentenza del Tar non toglie valore agli strumenti interni ma ne impedisce la trasformazione in condizioni preliminari obbligatorie. Il cittadino deve essere libero di scegliere il livello di intervento più adeguato alla propria esigenza.

La sentenza afferma il principio che la funzione degli strumenti interni è quella di accelerare, non di differire, ragion per cui il diritto all'accesso manifesta tutta la sua effettività nel momento stesso in cui l'amministrazione non risponde o la fa in modo incompleto, e da quel momento il cittadino può attivare immediatamente ogni rimedio utile senza ulteriori mediazioni.

Emergenza alloggiativa del personale neo assegnato e in periodo di prova necessità di una pianificazione nazionale degli alloggi collettivi di servizio della Polizia di Stato.

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 12 giugno 2026:

Come ribadito dal SIULP nelle varie sedi istituzionali, sia sul territorio che a livello centrale, la situazione abitativa dei poliziotti è diventata un problema ricorrente e insopportabile in tutto il paese. Ed è per questo che non è più possibile pensare di risolvere questa difficoltà scindendola caso per caso, ma è necessario trovare una soluzione organica e unitaria.

Le segnalazioni che riceviamo dalle nostre sedi territoriali, e in particolare dalla Segreteria Provinciale di Roma, descrivono una situazione preoccupante. I nuovi colleghi, appena usciti dalle scuole e dagli istituti di formazione, vengono assegnati a sedi lontane da casa e si trovano senza una soluzione abitativa adeguata. Questo succede proprio nel momento in cui sono chiamati a lavorare al massimo della loro capacità.

Il caso degli agenti che alloggiano in alberghi in attesa di una sistemazione definitiva è solo la punta dell'iceberg. Il problema è più grande e riguarda l'intero sistema degli alloggi di servizio.

Anche i vice ispettori tecnici del settore cibernetico, appena assegnati, nel periodo di prova, si troveranno in una situazione difficile.

Riteniamo che questi colleghi non debbano essere trattati come allievi o studenti. L'ordinamento è chiaro, nel sostenere che il personale in prova ha diritto ad alloggiare nelle strutture dell'Amministrazione e, se disponibili, anche oltre tale termine.

Il decreto-legge del 24 febbraio 2026 autorizza i vice ispettori a soggiornare per tre mesi presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Riteniamo che questa previsione debba essere applicata uniformemente in tutto il paese e senza eccezioni.

La questione abitativa è una componente essenziale delle condizioni di lavoro e della funzionalità dell'Amministrazione. Le sedi a più alto costo della vita, come Roma, le città metropolitane e le località ad alta vocazione turistica, espongono i poliziotti a un onere economico insostenibile, soprattutto nei primi mesi di servizio.

Proprio in questi casi che l'alloggio collettivo di servizio non si rivela una semplice concessione, ma uno strumento di buon andamento dell'Amministrazione e di tutela del personale, ed è importante che vengano emanate indicazioni chiare e vincolanti per tutti gli uffici territoriali, per superare le difformità applicative e garantire una linea di indirizzo unitario.

È dunque necessaria l'applicazione della previsione del decreto-legge n. 23/2026, convertito nella legge n. 54/2026 (anche ai colleghi del ruolo tecnico), e che venga fatta una ricognizione nazionale delle disponibilità di alloggi collettivi di servizio, con particolare attenzione alle sedi a più elevata pressione abitativa.

Per quanto riguarda le situazioni di personale attualmente collocate in sistemazioni alberghiere transitorie, chiediamo che vengano adottate misure per evitare interruzioni improvvise della sistemazione e garantire i tempi necessari all'individuazione di soluzioni stabili.

Poiché la logistica del personale è parte integrante della funzionalità del servizio e della tenuta complessiva dell'Amministrazione, chiediamo che la questione venga resa oggetto di consultazione strutturale in materia di alloggi di servizio, sia a livello provinciale sia a livello centrale, affinché la programmazione alloggiativa del personale della Polizia di Stato divenga oggetto di una strategia nazionale, stabile e non episodica.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è propizia per inviare distinti saluti.

Computo del servizio militare di leva ai fini del Trattamento di fine servizio

Allo scopo di rispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa che per quanto concerne la valutazione del servizio militare di leva o servizi equiparati ai fini del TFS, qualora il congedo sia intervenuto successivamente al 30 gennaio 1987, detto servizio è computato gratuitamente senza che sia necessario produrre istanze.

Invero, se il servizio di leva è stato svolto dopo il 31 gennaio 1987 sarà valorizzato automaticamente in sede di comunicazione ai fini di buonuscita.

Se il congedo è intervenuto prima del 31 gennaio 1987, la disciplina prevede, per la valutazione del servizio di leva ai fini TFS, il riscatto oneroso del predetto servizio previa istanza da inviare direttamente all'INPS accedendo alla piattaforma web dell'ente previdenziale o attraverso un CAF o patronato.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti è possibile contattare il nostro servizio all'indirizzo email: pensioni@siulp.it.

Guanti antitaglio in dotazione al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio

Con una nota datata 10 giugno 2026, inviata alla Segreteria del Dipartimento Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, la Segreteria Nazionale ha rappresentato una serie di rilevanti profili relativi all'idoneità dei guanti antitaglio in dotazione al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio. La problematica, segnalata dal Siulp di Milano, riguarda la compatibilità del dispositivo di protezione individuale con l'impiego dell'arma in dotazione. Al riguardo è stata richiesta una verifica operativa finalizzata a valutare se, nell'ambito del processo di collaudo del dispositivo, sia stata condotta una verifica operativa che ne saggi la compatibilità in tappo alle azioni e attività di controllo e perquisizione, all'estrazione e all'impiego del Taser e dell'arma da fuoco in presenza di condizioni di minaccia.

Il tutto nell'ambito della Commissione paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, con verbalizzazione degli esiti. È stata, altresì, chiesta, nelle more, la sospensione di ogni distribuzione generalizzata del dispositivo. Il testo integrale della nota è disponibile al seguente link: <https://siulp.it/guanti-antitaglio-in-dotazione-al-personale-impiegato-nei-servizi-di-controllo-del-territorio/>.

Pensione di reversibilità per il coniuge divorziato

Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e, con esso, il diritto automatico alla reversibilità ma l'art. 9 della legge n. 898/1970 riconosce, però, al divorziato la possibilità di accedere alla pensione per i superstiti al ricorrere di precisi requisiti.

L'accesso alla reversibilità per il coniuge divorziato è subordinato al concorso di tre condizioni, tutte contemporaneamente necessarie:

- essere titolari di un assegno divorzile periodico, riconosciuto giudizialmente e ancora in corso al momento del decesso dell'ex coniuge: non basta l'assegno corrisposto in un'unica soluzione (una tantum), né un assegno di importo simbolico fissato solo formalmente;
- non essersi risposati dopo il divorzio;
- il rapporto assicurativo da cui trae origine la pensione deve essere anteriore alla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Cassazione ha precisato, con ordinanza n. 27875/2021, che occorre la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico al momento della morte, non la semplice titolarità astratta di un diritto già estinto con la corresponsione in un'unica soluzione.

Il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio è computato nella durata del matrimonio ai fini della determinazione della quota, poiché il vincolo giuridico permane fino alla sentenza di divorzio.

Se il pensionato deceduto si era risposato dopo il divorzio sia la vedova sia l'ex coniuge divorziata possono vantare un diritto sulla stessa pensione.

La ripartizione fra i due aventi diritto non è determinata dall'INPS in sede amministrativa bensì dal Tribunale, che interviene su richiesta degli interessati.

Nella valutazione il giudice tiene conto di una serie di elementi. La legge (art. 9 L. 898/1970) indica come criterio di partenza la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali. Concorrono poi, in funzione correttiva, le condizioni

economiche delle parti, l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge, l'eventuale convivenza prematrimoniale e il contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.

Occorre, poi, considerare che se uno dei due aventi diritto perde in seguito il proprio titolo (ad esempio risposandosi), la quota vacante si trasferisce integralmente all'altro.

Con l'ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di ripartizione, nei casi in cui più soggetti concorrano alla stessa pensione intervenendo su un caso emblematico: alla morte di un pensionato concorrevano la prima moglie, da cui aveva divorziato dopo un matrimonio durato circa 31 anni (1968-1999), e la vedova, sposata per circa 8 anni.

La Cassazione ha precisato che la durata del vincolo matrimoniale è l'elemento che la legge pone come base primaria della valutazione e non può essere messo da parte in favore di considerazioni meramente economiche. L'assegno divorzile può svolgere una funzione correttiva, ma non sostitutiva del peso degli anni condivisi.

Il coniuge divorziato con un lungo matrimonio alle spalle non può vedersi assegnata una quota irrisoria solo perché il giudice ritiene l'assegno divorzile inadeguato come base per calcolare la spettanza. Per converso, la vedova con un matrimonio breve non può pretendere di escludere o marginalizzare l'ex coniuge per il solo fatto di essere stata sposata col defunto al momento del decesso. La ripartizione deve essere frutto di una valutazione complessiva, con la durata del matrimonio come bussola.

Occorre ricordare che la pensione di reversibilità può subire una riduzione quando il beneficiario dispone di redditi propri. La legge 335/1995 (Riforma Dini) prevede scaglioni di decurtazione in base al cumulo di redditi:

- nessuna riduzione fino a circa 23.580 euro lordi annui (soglia aggiornata per il 2026);
- riduzione del 25% per redditi tra questa soglia e il triplo del trattamento minimo INPS;
- riduzione del 40% per redditi tra tre e cinque volte il minimo;
- riduzione del 50% per redditi superiori a cinque volte il minimo.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022 ha affermato il principio che la decurtazione effettiva non può superare l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi del beneficiario.

Le rivalutazioni 2026 e le soglie di reddito aggiornate sono state applicate a inizio anno.

Il coniuge divorziato in possesso dei requisiti deve presentare domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto. La procedura è la stessa del coniuge superstite non divorziato: domanda online tramite il sito dell'INPS o il portale MyINPS, oppure tramite un patronato.

La velocità eccessiva di un conducente non riduce la colpa dell'altro in caso di collisione

Il Codice civile (art. 2054) fissa una regola di partenza fondamentale. In caso di collisione tra veicoli, si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a produrre il danno. Spetterà ai guidatori portare la prova liberatoria per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19115/20, ha chiarito un principio dirimente per chi provoca un incidente invadendo la carreggiata altrui.

I Giudici della Cassazione con la decisione in commento hanno stabilito che la parità di responsabilità viene cancellata se la condotta di uno dei due ha una efficacia finalistica assorbente, nel senso che se l'invasione di corsia è stata la causa unica e totale dell'incidente questa assorbe ogni altra violazione.

Anche se l'altro veicolo teneva un'andatura non commisurata, questo fatto diventa irrilevante se non ha inciso sulla dinamica dello scontro. Se l'invasione è improvvisa e totale, la velocità dell'altro non conta perché l'urto ci sarebbe stato comunque.

In definitiva, la presunzione di colpa condivisa cade quando emerge una piena responsabilità di chi ha invaso la carreggiata opposta e si dimostra che la violazione dell'altro (la velocità) non ha incidenza causale nel sinistro.

In questo senso è rilevante il fatto che chi ha invaso la corsia non abbia neppure rallentato mentre dai rilievi risulta, ad esempio, la frenata dell'altro conducente a prescindere dalla velocità del veicolo.

Quando la convivenza con il disabile non è sufficiente per fruire dei permessi ex legge 104/1992

Il D.Lgs. riformulando l'art. 33 della legge 104, ha eliminato la figura del "referente unico dell'assistenza", a causa del quale non poteva essere riconosciuta a più di una lavoratrice – o di un lavoratore – dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, a meno che non si trattasse dei genitori di figlia o figlio con disabilità grave, ai quali era già in precedenza riconosciuto un ruolo particolare nella cura. Dunque, secondo quanto previsto, il permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità accertata può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto (genitore, coniuge, parte di un'unione civile e convivente di fatto), che possono usufruirne alternativamente tra loro.

Recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, ha revocato il beneficio a una lavoratrice che assisteva il parente invalido del marito, nello specifico un cugino.

Per la dipendente non è bastato richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016, per sostenere il diritto ai permessi della legge 104 in caso di semplice convivenza.

Secondo i giudici di piazza Cavour è vero che quella decisione ha esteso i benefici anche al convivente di fatto di una persona con disabilità grave, ma si riferisce esclusivamente alla convivenza "more uxorio", cioè a un rapporto stabile assimilabile a una relazione di coppia.

Di conseguenza, un dipendente di un'azienda – pubblica o privata – non può fruire dei permessi 104 per assistere un parente invalido del rispettivo coniuge anche se questi conviva con loro.

I permessi della legge 104 spettano solo se esiste un preciso rapporto giuridico o affettivo riconosciuto dalla legge. La semplice convivenza, anche prolungata, non è sufficiente a giustificarne la concessione.

La Corte ha chiarito che i permessi retribuiti spettano solo in presenza di determinati rapporti giuridici:

- parentela o affinità entro i limiti previsti dalla legge;
- matrimonio;
- convivenza “more uxorio” (cioè una relazione stabile e assimilabile a quella coniugale).

Detto orientamento è stato poi confermato e chiarito dal citato decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha aggiornato la normativa includendo espressamente i “conviventi di fatto” ma solo nel senso definito dall'art. 1 della legge n. 76 del 2016 che fa riferimento a una coppia legata da vincoli affettivi stabili e da reciproca assistenza morale e materiale.

Criteri di mobilità Ruolo Ispettori (Responsabili di Posto di Polizia/Sottosezione) e criteri per i pareri relativi alle missioni internazionali. Richiesta incontro urgente

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 10 giugno 2026:

“Gentile Direttore,

siamo a segnalare criticità circa i pareri che vengono esplicitati afferenti i trasferimenti verso Posti e Sottosezioni con potenziale assunzione della reggenza. Ultimamente rileviamo come situazioni identiche vengano trattate in modo opposto. Talvolta la mancanza di esperienza nella specialità viene eccepita per escludere alcuni candidati, ma totalmente ignorata per altri, preferendo in certi casi, persino personale esterno a scapito di chi vanta titoli e anzianità. In questo scenario emerge una nota di particolare gravità, ovvero che, di fronte a casi sovrapponibili, i criteri di valutazione sembrerebbe virino bruscamente in un vortice di contraddizione non appena i soggetti interessati risultino appartenenti al SIULP.

Il secondo punto critico riguarda la gestione delle istanze anche in applicazione della nuova Circolare del Capo della Polizia (n. 333-AGG del 15/05/2026) sulle missioni internazionali. Infatti, con un palese cortocircuito logico, a fronte di procedure selettive centrali, taluni Uffici respingono le istanze dei candidati idonei adducendo una generica “carezza di organico”, fattore che tuttavia affligge indistintamente la generalità dei reparti.

Questo modus operandi a nostro avviso comprime indebitamente le aspettative dei dipendenti e rischia di logorarne la motivazione. Riteniamo perciò sui punti in trattativa l'urgenza di un incontro dedicato e volto all'approfondimento ed ai chiarimenti utili a valutare ogni iniziativa necessaria a tutelare i diritti del personale nel solco dei principi di imparzialità e trasparenza con la partecipazione di un rappresentante della Direzione Centrale delle Specialità e della DAGEP.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.”

SIULP Asti e SIULP Catanzaro: eletti nuovi Segretari Provinciali

• Il Direttivo Provinciale del Siulp di Asti ha eletto il collega Marco Perria nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Matteo MULE', un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

• Il Congresso Straordinario Provinciale del Siulp di Catanzaro ha eletto il collega Andrea SIRIANNI nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Commissario Straordinario Giuseppe LUPA, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Un **Quinto** del tuo **stipendio** per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 24/2026 del 13 Giugno 2026